

REGOLAMENTO (CEE) N. 2675/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1980

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti provenienti dall'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 26, paragrafo 3, nonché i corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1649/80⁽⁴⁾, stabilisce le norme applicabili nel caso in cui i prodotti oggetto di un'utilizzazione e/o di una destinazione specifiche provengano dalle scorte d'intervento ;

considerando che, a norma dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2674/80⁽⁶⁾, la restituzione all'esportazione può essere pagata in anticipo se i prodotti sono stati nel deposito di approvvigionamento ; che, in tal caso, il depositario deve impegnarsi ad utilizzare i prodotti per l'approvvigionamento di imbarcazioni o di aeromobili nella Comunità ; che, ai fini della restituzione, tali approvvigionamenti sono equiparati alle esportazioni ; che i prodotti provenienti dall'intervento devono essere considerati esportati quando sono depositati nei suddetti depositi ;

considerando che i prodotti destinati all'approvvigionamento possono non raggiungere la destinazione prescritta ; che il disposto dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2730/79 è applicabile nei casi in cui una restituzione è stata pagata in anticipo ; che è presumibile che ciò influisca sul prezzo di vendita dei prodotti per i quali non è prevista alcuna restituzione ; che pertanto a tali prodotti dovrebbero essere applicabili le disposizioni degli articoli da 26 a 29, escluso l'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2730/79, poiché tali prodotti sono in una situazione analoga a quella in cui si trovano i prodotti che hanno beneficiato di restituzioni ;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1955, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 186 del 19. 7. 1980, pag. 1.

(3) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 163 del 28. 6. 1980, pag. 35.

(5) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

(6) Vedi pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente :
 - * a) se destinati all'esportazione, nelle condizioni originarie oppure dopo trasformazione,
 1. hanno lasciato il territorio geografico della Comunità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2730/79, oppure
 2. nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79 hanno raggiunto la loro destinazione, oppure
 3. sono stati posti sotto controllo doganale in un deposito di approvvigionamento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79, oppure
 4. nel settore dei cereali, sono diventati inadatti al consumo umano e animale. *

2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

* 3. Se prodotti per i quali non è prevista una restituzione sono stati depositati in uno dei depositi di approvvigionamento di cui al paragrafo 1, lettera a), punto 3, si applicano le disposizioni degli articoli da 26 a 29 del regolamento (CEE) n. 2730/79, escluso l'articolo 28, paragrafo 3 *.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica, su richiesta degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente
